

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE * PROVINCIA DI FERRARA
C.F. 93084390389 * Registro S.P. n. 114

SCRITTURA PRIVATA FIRMATA DIGITALMENTE

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE
E L'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER IL CONFERIMENTO
ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA**

*UNIONE/COMUNE DI ARGENTA/COMUNE DI OSTELLATO/COMUNE DI
PORTOMAGGIORE*

02/10/2025

L'anno **duemilaventicinque** (2025), il giorno **due** (02) del mese
di **Ottobre** presso la sede dell'Unione dei Comuni Valli e
Delizie P.zza Umberto I, n.5 - 44015 Portomaggiore (FE),

TRA:

Unione dei Comuni "Valli e Delizie" (C.F. 93084390389 e P.
I.V.A. 02015460385) nella persona dell'Ing. Dario Bernardi,
Presidente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, domiciliato
per la carica presso la sede dell'Unione in P.zza Umberto I n.
5 a Portomaggiore (FE) (pec:
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it), il quale interviene
nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e
nell'interesse dell'Unione in esecuzione della delibera di
Consiglio Unione n. 18 del 16/09/2025, dichiarata
immediatamente eseguibile;

Comune di Argenta (C.F. 00315410381 e P. I.V.A. 00108090382)

in persona del Sindaco Andrea Baldini, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Argenta in P.zza Garibaldi n. 1 ad Argenta (FE), CAP 44011, (pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it), il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Argenta in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2025, dichiarata immediatamente eseguibile;

Comune di Ostellato (C.F. e P. I.V.A. 00142430388) in persona del Sindaco Elena Rossi, domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Ostellato in P.zza della Repubblica n. 1 a Ostellato (FE), CAP 44020, (pec: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it), la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ostellato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/09/2025, dichiarata immediatamente eseguibile;

Comune di Portomaggiore (C.F. e P. I.V.A. 00292080389) in persona del Sindaco Dario Bernardi, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Portomaggiore in P.zza Umberto I n. 5 a Portomaggiore (FE), CAP 44015, (pec: comune.portomaggiore@legalmail.it), il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Portomaggiore in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2025,

dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- **che** con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;
- **che** in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52 racc. n. 37 (registrato a Ferrara il 19 aprile 2013 al n. 2478 serie 1T), è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l'Atto costitutivo della nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all'Atto costitutivo stesso, ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012;
- **che**, successivamente, con deliberazioni n. 60 del 22/07/2013 del Comune di Argenta, n. 40 del 29/07/2013 del Comune di Ostellato e n. 30 del 18/07/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata apportata una modifica statutaria mediante l'inserimento dell'ulteriore funzione da conferire da parte dei Comuni all'Unione rappresentata dai Servizi informativi e

telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione;

- **che** l'art. 5 dello Statuto dell'Unione "Funzioni dell'Unione", modificato, recita:

"1. All'Unione può essere conferito, da parte dei Comuni, l'esercizio di funzioni amministrative e servizi propri o delegati. La titolarità delle funzioni proprie dei Comuni che gli stessi conferiscono in gestione all'Unione, resta in capo ai medesimi secondo le leggi vigenti in materia.

2. I Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore conferiscono all'Unione, all'atto della sua costituzione, le seguenti funzioni:

- *Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente,*
- *Sportello Unico per le Attività Produttive,*
- *Gestione delle risorse umane,*
- *Tributi locali,*
- *Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione.*

3. Successivamente saranno conferite all'Unione - in conformità alle previsioni contenute nell'art. 14 del decreto legge 31.05.2010, n. 78 convertito in

legge 30.07.2010, n. 122 e nella L.R. 21 del 21.12.2012 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti ulteriori funzioni:

- Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- Protezione civile;*
- Servizi sociali;*
- Polizia municipale e polizia amministrativa locale.*
- Centrale Unica di Committenza;*
- Turismo e marketing territoriale.*

4. Il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli comunali e del Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le convenzioni devono tassativamente specificare:

- Il contenuto della funzione o del servizio conferiti*
- Le finalità*
- Le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni*

- *Le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio*
- *I rapporti finanziari tra gli enti*
- *I reciproci obblighi e garanzie*
- *La durata e le modalità di revoca del conferimento delle funzioni. La durata del conferimento delle singole funzioni non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata da parte di uno o più Comuni è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta con l'accordo di tutti gli enti aderenti all'Unione.*
- *Le conseguenze finanziarie (anche di carattere sanzionatorio e risarcitorio) della revoca delle funzioni prima della scadenza e del mancato rinnovo del conferimento delle stesse alla scadenza pattuita, ferma restando la disciplina contenuta nell'art. 8 con riferimento alla fattispecie del recesso del Comune dall'Unione e nell'art. 22 con riferimento al personale.*

5. A seguito del conferimento delle funzioni, all'Unione competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

6. L'Unione, inoltre, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni all'atto del conferimento della funzione. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 22 del presente Statuto, all'Unione sono, inoltre, trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e servizi ad essa affidati in gestione, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dai bilanci dei Comuni."

- **che** con S.P. n. 4 dell'01/10/2013, è stata stipulata la CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE E L'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE, AMBIENTE;
- **che** si rende necessario approvare una nuova convenzione per il conferimento delle funzioni, in modo tale da renderla più organica e coerente con gli indirizzi regionali in materia di Unioni di comuni.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione disciplina il conferimento da parte dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, all'Unione Valli e Delizie (nel proseguo denominata per

brevità "Unione") delle funzioni comunali in materia di PIANIFICAZIONE URBANISTICA e di partecipazione alla pianificazione territoriale, disciplinate dalla L.R. n.24/2017, nonché, per gli strumenti e i procedimenti ancora in essere, dalle previgenti L.R. n.20/2000 e L.R. n.47/1978.

2. Vengono conferite all'Unione le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti le funzioni di pianificazione urbanistica con riferimento al territorio dei Comuni partecipanti all'Unione ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti:

- l'esercizio di tutte le funzioni di pianificazione urbanistica comprensiva di partecipazione alla pianificazione territoriale sovraordinata;
- la costituzione di un unico Ufficio di Piano, per tutti i Comuni dell'Unione, ai sensi dell'art. 55 della L.R. n.24/2017;
- l'elaborazione e l'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), unico per tutti i Comuni dell'Unione, ai sensi dell'art. 3, L.R. n.24/2017 e la gestione degli accordi operativi e degli altri strumenti attuativi, per tutti i Comuni dell'Unione;
- la costituzione e l'implementazione di un unico sistema informativo territoriale (SIT), per tutti i Comuni dell'Unione;

- la toponomastica e la numerazione civica in raccordo con gli uffici anagrafici dei comuni;
- il rilascio certificati di destinazione urbanistica;
- l'esercizio in generale di tutte le funzioni di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza comunale e la partecipazione alla pianificazione territoriale sovraordinata, per tutti i Comuni dell'Unione, ai sensi dell'art. 30, comma 3, L.R. n. 24/2017;
- l'esercizio delle altre funzioni di pianificazione territoriale di competenza comunale (es. Piano Urbano del Traffico - PUT; Piano delle Attività Estrattive - PAE; Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA).

3. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

4. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

5. Ferme restando le autonome modalità operative e le modalità di trasferimento delle funzioni, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte comunali e ai Consigli

comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione.

6. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire ed a mantenere l'effettività e l'integralità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui al presente art. 1, commi 1 e 2.

Art. 2 - Finalità

1. La gestione della funzione relativa al Settore in cui è incardinata la funzione PIANIFICAZIONE URBANISTICA in capo all'Unione, costituisce lo strumento sinergico mediante il quale si tende ad assicurare l'unicità della conduzione del servizio e la semplificazione di tutte le procedure di competenza. In particolare, la gestione unificata si pone l'obiettivo di:

- mantenere il processo decisionale dei temi territoriali articolato e decentrato, ma con una visione sovracomunale;
- migliorare l'efficienza della gestione;
- ottimizzare il lavoro del personale, riducendo i costi complessivi;
- specializzare gli operatori;

- semplificare, uniformare e professionalizzare sempre più il rapporto con i tecnici ed i cittadini.

2. L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3 - Modalità di organizzazione e svolgimento della funzione

1. L'organizzazione della funzione in capo all'Unione deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- b. precisione rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
- c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- d. divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- e. standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- f. costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante la digitalizzazione dei documenti e dei fascicoli, l'introduzione della firma elettronica e l'utilizzo della PEC ed al miglioramento dell'attività di

programmazione;

g. responsabilizzazione del personale per il conseguimento dei risultati, in rapporto al diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale.

2. L'Unione assume tutte le competenze e svolge tutte le attività indicate all'articolo 1 del presente atto, precedentemente gestite dai Comuni conferenti, succedendo agli stessi nei rapporti giuridici attivi e passivi sussistenti nei confronti di soggetti terzi all'atto del conferimento della funzione.

3. Il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'articolo 1 del presente atto, è integrale, senza che residuino in capo ai Comuni conferenti attività amministrative e compiti riferibili alle stesse funzioni. L'Unione subentra nei procedimenti amministrativi di competenza dei Comuni aderenti, iniziati e non conclusi all'atto del conferimento della funzione.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta, denominata Ufficio di Piano e adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze del servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della presente convenzione.

5. La struttura organizzativa del Settore comprensivo dell'Ufficio di Piano dell'Unione, è incardinata

all'interno dell'organigramma dell'Unione e può essere articolata in unità operative di presidio territoriale presso i singoli Comuni, al fine di assicurare un adeguato svolgimento delle attività, un miglior rapporto con l'ente di appartenenza ed una adeguata circolazione delle informazioni.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 6 della presente convenzione.
7. Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, compresi gli atti aventi natura regolamentare e gli atti aventi valenza programmatica.
8. Restano in capo agli enti conferenti e agli organi che li rappresentano le potestà ad essi assegnate dalle norme di legge che non possono essere trasferite ad altro soggetto.
9. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
10. L'Ufficio Unificato ed i Comuni aderenti cooperano tra loro con modalità tali da favorire un'amministrazione funzionale e trasparente: in tale contesto, il Dirigente

può adottare determinazioni di spesa utilizzando in via eccezionale le risorse che, per particolari ragioni di natura organizzativa o finanziaria, restano allocate all'interno dei bilanci comunali e che gli vengono assegnati in base agli atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria.

11. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti.

12. Alla data del conferimento della funzione i fascicoli degli archivi comunali inerenti la funzione di pianificazione urbanistica, vengono presi in carico dall'Unione che ne cura la corretta conservazione avvalendosi, in caso di necessità, dei locali destinati ad archivio dei singoli enti, fatta salva la conservazione dei piani urbanistici a livello regionale.

13. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

14. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione.

15. Art. 4 - Dotazione organica

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000.
2. La dotazione organica dell'Ufficio di Piano, necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione, è definita dalla Giunta dell'Unione con provvedimenti di programmazione annuale e pluriennale, previo accordo con i Comuni conferenti.
3. Con riferimento al personale dei Comuni che si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, sia presso il Comune di appartenenza, che presso l'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione definiranno le modalità di impiego delle relative professionalità nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. L'Unione si avvale anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo nel rispetto del quadro normativo di tempo in tempo vigente in materia di assunzioni, incarichi e di vincoli alla spesa di personale, nonché nel rispetto delle norme in materia contenute nello Statuto dell'Unione.

5. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
6. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.
7. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ufficio di Piano dell'Unione, articolato secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione, in armonia con le disposizioni regionali in materia, vengono periodicamente verificati per garantirne l'adequatezza all'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 5 - Competenze del Dirigente

1. Il Dirigente del Settore in cui è allocata la funzione PIANIFICAZIONE URBANISTICA, è incaricato con atto del

Presidente dell'Unione.

2. Al Dirigente del Servizio sono attribuiti tutti i compiti previsti dall'articolo 107 del D. Lgs. n.267/2000, ossia compiti di direzione e coordinamento generale del Servizio ed in particolare, sia pure a titolo esemplificativo, al medesimo spetta:

- assicurare il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività inerenti le funzioni conferite di cui all'articolo 1;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso dell'Ufficio di Piano, finalizzati al conseguimento dei risultati definiti nell'ambito della programmazione degli Organi di governo dell'Unione;
- coordinare e gestire il personale assegnato all'Ufficio di Piano, in modo da conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili, nell'ottica della completa realizzazione degli obiettivi prefissati;
- assicurare il costante aggiornamento ed adeguamento dell'attività svolta alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento;
- gestire in modo razionale le risorse finanziarie e strumentali disponibili;
- mantenere i rapporti con i Dirigenti/Responsabili

dei servizi interni dei singoli Comuni, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti;

- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;
- garantire il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- assicurare l'osservanza degli adempimenti in tema di "Amministrazione trasparente" relativamente all'Ufficio di Piano;
- coordinare eventuali gruppi di lavoro intercomunali;
- fornire agli enti convenzionati tutte le informazioni richieste in merito all'attività dell'Ufficio di Piano;
- svolgere le funzioni di Dirigente/Responsabile del Settore, secondo la vigente normativa e provvedere in tale ruolo al rilascio dell'atto unico finale;
- esprimere i pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, più in generale, esercitare le attività di controllo della regolarità

amministrativa di cui all'art. 147-bi del D. Lgs.
n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- conferire gli incarichi di Elevata Qualificazione;
- gestire e presiedere le Conferenze dei servizi.

Art. 6 - Coordinamento Politico e Controlli sulle Attività

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività, potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione ed assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni. Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente Convenzione.
2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni delle attività in materia pianificazione urbanistica.
3. Su specifiche tematiche possono essere costituiti appositi tavoli di confronto composti da Sindaci, Assessori con deleghe, Segretari Generali degli enti, Dirigenti dei servizi competenti.
4. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione

relativi all'espletamento della funzione conferita.

Art. 7 - Rapporti finanziari

1. La partecipazione finanziaria di ciascun Comune conferente, all'esercizio della funzione, è determinata in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno antecedente all'anno di riferimento.
2. Le spese sono rappresentate dalle spese sostenute per l'esercizio della funzione e per la gestione dei servizi di supporto, ivi comprese le spese di personale. Tutte le spese di funzionamento e gestione saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite mediante i criteri indicati al comma 1 del presente articolo, fatte salve le precisazioni previste in relazione alla sede dell'Unione ed alle sedi distaccate presso gli enti non sede dell'Unione, nonché ai beni strumentali ed ai beni di consumo, contenute nella Convenzione specifica.
3. Per particolari spese, progetti od iniziative d'interesse esclusivo di uno o di alcuni dei Comuni aderenti, le modalità di riparto potranno essere definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. In particolare, le spese legali per la difesa e/o la costituzione in giudizio di uno dei Comuni aderenti all'Unione, relative a procedimenti giurisdizionali in corso al momento del conferimento della funzione dai Comuni all'Unione, saranno posti a carico del Comune interessato.

Le nuove ed ulteriori spese legali per la difesa e/o la costituzione in giudizio dell'Unione per provvedimenti dalla stessa adottati, saranno poste a carico dell'Unione stessa e ripartite in base al criterio generale della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno antecedente all'anno di riferimento, fatti salvi diversi accordi tra i Comuni aderenti.

4. L'Unione rendiconta periodicamente, almeno una volta all'anno entro il 30 settembre, lo stato di attuazione dei programmi e le variazioni eventualmente necessarie al proprio bilancio, al fine di coordinare tali risultanze con quelle proprie dei Comuni aderenti. Le variazioni al bilancio dell'Unione che comportano riflessi di carattere sostanziale sugli atti di programmazione finanziaria dei Comuni aderenti, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni stessi prima di essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità della gestione dovranno essere tali da non creare squilibri alla gestione dei bilanci dei singoli Comuni aderenti.
5. L'Unione comunica anticipatamente, con cadenza trimestrale a partire dal 31 gennaio di ogni anno, le quote di trasferimenti a carico dei singoli Comuni. Tali quote vanno versate dai Comuni all'Unione entro i 30 giorni successivi.
6. L'Unione è legittimata, in virtù della presente convenzione, a candidarsi per conto dei Comuni aderenti, a

bandi per finanziamenti europei, statali, regionali, inerenti la funzione conferita ed ad introitare e gestire le relative risorse direttamente.

7. I trasferimenti ed i contributi statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze e delle funzioni conferite all'Unione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora si riferiscano a progetti, interventi, investimenti che dovrà attuare l'Unione, anche se originati precedentemente al conferimento della funzione, dai Comuni. L'Unione utilizza tali risorse nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative di riferimento. Viceversa, i trasferimenti ed i contributi introitati successivamente al conferimento della funzione all'Unione, ma riferiti a progetti, interventi ed investimenti già realizzati dai Comuni, competono a questi ultimi.

Art. 8 - Decorrenza e durata della convenzione-Recesso

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione. Essa sostituisce, senza soluzione di continuità, la CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE E L'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE, E AMBIENTE sottoscritta con S.P. n.4 dell'01/10/2013.

2. La presente convenzione ha una durata coincidente con la durata dell'Unione.
3. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione.
4. La revoca della funzione anticipata rispetto alla scadenza, disposta da uno o più dei Comuni aderenti, è priva di efficacia, salvo che essa non sia disposta con l'accordo di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione. In tal caso l'accordo dovrà essere approvato dai Consigli comunali di tutti i Comuni aderenti all'Unione e dall'Unione stessa e dovrà disciplinare le conseguenze finanziarie ed ogni altro obbligo a carico di ciascun ente, ferme restando le conseguenze disciplinate dalle norme dello Statuto e contenute, in particolare, negli articoli 8 e 22.

Art. 9 - Protezione dei dati personali

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati.

2. Il Titolare del trattamento dei dati, ai fini della presente convenzione, è l'Unione dei Comuni Valli e Delizie in persona del Presidente pro- tempore.

Art. 10 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni

Art. 11- Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 12 - Regime di imposta di bollo e di registro

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso

a termini dell'art. 1 Lettera B parte II tariffa allegata
al DPR 131/86.

Il presente atto viene letto dalle parti e, in segno di piena
accettazione, viene sottoscritto mediante firma digitale con
le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005. Il presente atto così
firmato sarà conservato presso l'archivio informatico del
Protocollo dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Per l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, il Presidente *Dario
Bernardi* (f.to digitalmente)

Per il Comune di Argenta, il Sindaco *Andrea Baldini* (f.to
digitalmente)

Per il Comune di Ostellato, il Sindaco *Elena Rossi* (f.to
digitalmente)

Per il Comune di Portomaggiore, il Sindaco *Dario Bernardi*
(f.to digitalmente)